

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate
Prot. INAIL.60010.04/10/2011.0006547
Alle Strutture Centrali e territoriali
Alla D.C. Servizi Istituzionali ex IPSEMA

Oggetto: Addizionale Fondo amianto - Richiesta di addizionale per gli anni 2010 e 2011.

Si fa seguito alla circolare n. 32 del 5 maggio 2011 e alla nota del 15 giugno 2011, protocollo 4449 per comunicare che sono in corso di spedizione le richieste di addizionale per il Fondo per le vittime dell'amianto per gli anni 2010 e 2011 ([allegato 1](#)).

Per l'anno 2010 l'addizionale è stata applicata al premio in consuntivo, mentre per l'anno 2011 è stata applicata ai premi di rata anticipata.

Sono incluse in questa seconda elaborazione le addizionali inferiori ad € 2,58¹ relative agli anni 2008 e 2009 escluse dalla precedente elaborazione. In tale ultimo caso la richiesta riguarda gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 ([allegato 2](#)).

L'addizionale è stata applicata ai premi ordinari, ai premi evasi e ai premi supplementari per silicosi/asbestosi, al netto dell'ex ANMIL, calcolati per le voci di tariffa individuate con D.M. n. 30 del 12 gennaio 2011.

Si ricorda che l'addizionale non è stata applicata ai premi speciali artigiani e agli altri premi speciali (PAT speciali).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 30/2011, l'addizionale è fissata in misura pari all'1,44% per gli anni 2008 e 2009 e all'1,07% per gli anni 2010 e rata 2011.

L'addizionale deve essere versata entro il 17 ottobre 2011. Per le modalità di calcolo si rimanda alla [nota del 15 giugno 2011](#), protocollo 4449.

Si ricorda, infine, che l'addizionale Fondo amianto è un addendo del premio. Pertanto, i premi calcolati a seguito di istituzione di un nuovo rapporto assicurativo, di una nuova PAT o di una nuova voce di rischio, soggetta ad addizionale amianto con inizio attività dal 1° gennaio 2008, comprendono la quota relativa all'addizionale Fondo amianto.

Per quanto sopra, anche il ricalcolo dei premi a seguito di variazione che comporti un aumento o una diminuzione del premio relativo alle voci soggette all'addizionale determina il ricalcolo dell'addizionale stessa.

Il Direttore Centrale
F.to Ester Rotoli

Note:

1- Delibera C.d.A. n. 147 del 25.6.1984.